

**Decreto esecutivo**  
**concernente i criteri d'occupazione residente**  
(del 17 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- l'art. 6 cpv. 2 della legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn);
- l'art. 2 del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 20'000'000.- in base alla legge per l'innovazione economica per il sostegno ad attività innovative per il periodo 2016-2019 del 14 dicembre 2015;

**decreta:**

**Art. 1** Le percentuali minime di personale residente previste nel presente decreto si applicano a tutte le misure di sostegno previste dalla legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015.

**Art. 2** <sup>1</sup>L'Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti è residente in Svizzera. Per le aziende industriali ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964, la percentuale minima di lavoratori residente deve essere almeno pari al 30%.

<sup>2</sup>Al momento della richiesta è considerato residente il dipendente che dimostra di aver risieduto in Svizzera per una durata di almeno 3 anni complessivi.

<sup>3</sup>Il beneficiario del sostegno garantisce il rispetto continuativo del criterio di cui al cpv. 1 per 10 anni.

**Art. 3** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.<sup>1</sup>

---

Publicato nel BU **2016**, 84.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 84.